

Oggetto: comunicazione di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. delle categorie di impianti recupero rifiuti, già esclusi in quanto operanti in "procedura semplificata", ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, ora art. 216 del D.Lvo 152/06, in forza della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-486/04.

Con la presente si rappresentano gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Seconda Sezione, emanata in data 23 novembre 2006, concernente la causa C-486/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 Ce, presentato il 25 novembre 2004 dalla Commissione delle comunità europee ricorrente contro la Repubblica Italiana.

Nella sopra citata sentenza si condanna l'Italia per la non corretta applicazione della normativa V.I.A. e, quindi, per essere venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli artt. 2, n.1 e 4, nn.1, 2, e 3 della direttiva 85/337 "Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" e inoltre si definisce la portata giuridica della nozione di "smaltimento" dei rifiuti, ai sensi della direttiva sopra citata.

Nel giudizio della Corte si sancisce in maniera inequivocabile che gli Stati membri devono attuare la detta direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/Ce, *"in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto del suo obiettivo essenziale che consiste nel garantire che, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti idonei ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto"*.

La Corte dichiara e sancisce che l'Italia ha dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli impianti di recupero rifiuti, se gestiti in ambito di procedura semplificata, previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, allora vigente, **impianti che, invece, rientrano a pieno nell'allegato I della direttiva 85/337e per i quali, ovvero, è obbligatorio effettuare una valutazione d'impatto ambientale previo rilascio di autorizzazione¹.**

Dal momento che le sentenze della Corte di Giustizia sono definitive, dotate di efficacia vincolante per le parti in causa e di forza esecutiva all'interno degli Stati membri, si ritiene di dover adeguare la futura attività amministrativa al dispositivo della predetta sentenza.

¹ Si precisa che la Corte ha accolto le censure della Commissione sia in riferimento al D.P.R. 12 aprile 1996, allegato A, lettera i) e l), così come modificato dall'art. 3, primo comma, del D.P.C.M. 3 settembre 1999, con cui si esclude dalla procedura di valutazione impatto ambientale progetti di impianti, rientranti nell'allegato I della direttiva 85/337, qualora costituiscano l'oggetto di una procedura di autorizzazione semplificata ai sensi dell'art. 11 della direttiva 75/442, sia al riguardo del criterio che appare essere non adeguato al fine di verificare preventivamente se determinati progetti, rientranti nell'allegato II della detta direttiva, debbano essere sottoposti a V.I.A.

Ovvero si sancisce che l'esclusione di certi impianti per il recupero di rifiuti, ad opera delle procedure di semplificazione di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs n.22/97, meccanismo attraverso cui questi impianti ottenevano l'autorizzazione ad agire senza la previa procedura di VIA, è in totale contrasto con quanto disposto dalla direttiva VIA.

Con riferimento alla L. R 40/1998 le tipologie da considerare sono relative all'allegato A2 che, pertanto, deve essere letto omettendo i casi di esclusione sotto evidenziati:

- 5) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ~~ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.~~
- 6) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore alle 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ~~ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n.22/1997.~~

Considerata la complessità e delicatezza della situazione in oggetto si richiede che vengano attivate, al più presto da tutti i soggetti in indirizzo, varie campagne informative efficaci ed efficienti, atte ad informare i futuri soggetti proponenti di determinati impianti del corretto iter procedurale da seguire.

Per qualsiasi informazione e chiarimento prendere contatto con:

Provincia di Torino- Servizio VIA, dott. Cerminara Stefano: tel.011/8613925.

Provincia di Torino- Servizio Gestione Rifiuti, dott.ssa Alemani Stefania: tel. 011/8613818.

Distinti saluti.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina

